



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

72/2015
Maggio/12/2015 (*)
Napoli 26 Maggio 2015

La proroga al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione di Province e Comuni non fa slittare il pagamento di acconti IMU e TASI dovuti entro il 16 giugno 2015.

La legge prevede che il pagamento degli acconti può essere effettuato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

La Conferenza Stato-Città riunitasi il 7 maggio ha statuito la **proroga al 30 luglio 2015** del termine per la deliberazione dei **bilanci di previsione 2015** degli **enti locali**, di cui all'art. 151 del TUEL (DLgs. n. 267/2000).

Di conseguenza, le **Province, i Comuni**, le unioni di Comuni, le comunità montane e gli altri enti locali **hanno tempo sino alla fine di luglio per deliberare il proprio bilancio annuale di previsione**, con il quale attuare le linee di programmazione finanziaria.

Come noto, **entro la data fissata** per la deliberazione del bilancio di previsione **è stabilito anche il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (id: IMU, TASI e TARI)**, compresa l'aliquota dell'**addizionale comunale all'IRPEF**, di cui all'art. 1 comma 3 del DLgs. n. 360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali.

In riferimento all'Imu ed alla Tasi è quindi evidente che i Comuni potranno modificare le aliquote ben oltre il termine per il pagamento dell'acconto che è fissato dalla legge al 16 giugno.

Come ricordato dall'**Istituto per la Finanza e l'Economia Locale** (*id*: IFEL) con il **Messaggio dell'8 Maggio 2015**, tale situazione **non determina alcuna incertezza** negli adempimenti richiesti ai contribuenti, in quanto **la legge prevede che il pagamento degli acconti di entrambi i tributi** (IMU e TASI) sia **"esequito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente"**, disciplina, tra l'altro, ormai consolidata (art. 13, co. 13-*bis* del dl 201 del 2011, per l'IMU; art.1, co. 688 della Legge di stabilità 2013, per la TASI).

In pratica, **il contribuente è in regola se versa l'acconto** IMU e TASI entro il 16 giugno 2015, **sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per il 2014** (e risultanti sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze), salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazione dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai Comuni, entro il 28 ottobre 2015.

Nulla vieta, naturalmente, che, **nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli** rispetto al 2014, **il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest'anno** anche per il pagamento dell'acconto.

Da ultimo, si ricorda che le delibere comunali 2014 sono consultabili presso il sito: **<http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm>**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN